



REGIONE BASILICATA



f e
a s r Basilicata 2007 | 2013

Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2007 - 2013

REGOLAMENTO CE n. 1698/05

**BANDO MISURA 211
“Indennità compensative degli svantaggi naturali
a favore degli agricoltori delle zone montane”
- Annualità 2014 -**

REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

Bando di Misura 211
“Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane”

Sommaio

Art. 1 -Premessa.....	2
Art. 2 - Riferimenti normativi.....	2
Art. 3- Obiettivi della Misura/Azione e del Bando.....	3
Art. 4 - Descrizione tecnica della Misura.....	3
Art. 5 - Soggetti beneficiari.....	3
Art. 6 - Requisiti e condizioni di ammissibilità.....	3
Art. 7 - Localizzazione.....	4
Art. 8 - Disponibilità finanziaria.....	4
Art. 9 - Forma ed intensità del sostegno.....	4
Art. 10 - Modalità e termini di presentazione delle domande.....	5
Art. 11 - Modifica della domanda.....	6
Art. 12 - Documentazione richiesta.....	7
Art. 13 - Criteri di selezione.....	7
Art. 14 - Istruttoria e selezione delle domande.....	8
Art. 15 - Approvazione delle graduatorie e concessione degli aiuti.....	8
Art. 16 - Impegni specifici collegati alla Misura.....	8
Art. 17 - Controlli e pagamenti.....	9
Art. 18 - Domanda di revoca.....	9
Art. 19 - Comunicazioni.....	9
Art. 20 - Riduzioni, Esclusioni, Sanzioni, Recuperi.....	12
Art. 21 - Responsabile del procedimento.....	13
Art. 22 - Informazione e Pubblicità.....	13
Art. 23 – Clausola Compromissoria.....	14
Art. 24 - Disposizioni finali.....	14
Elenco dei codici coltura ammissibili a premio.....	15

Art. 1 -Premessa

Il presente Bando si riferisce alla Misura n. 211 **“Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane”** del PSR Basilicata 2007-2013.

Le aree montane del territorio regionale sono soggette ad un costante fenomeno di erosione demografica conseguente all'abbandono di attività economiche, con riferimento anche alle attività del settore primario (agricoltura e zootecnia). Ciò causa un ulteriore indebolimento dei sistemi socioeconomici e rappresenta un fattore di rischio per il mantenimento di delicati equilibri ambientali da sempre regolati dalla presenza antropica e favoriti da una gestione sostenibile delle risorse naturali per fini produttivi (suolo, acqua, ecc.).

L'obiettivo della Misura è il mantenimento delle aziende, con particolare riguardo per quelle orientate alla zootecnia, nelle aree montane; esse costituiscono un tessuto imprenditoriale ancora attivo ed in grado di contribuire ad una gestione sostenibile del territorio montano, in quanto caratterizzato da attività prevalentemente estensive. In questi termini, infatti, l'azienda agricola può garantire una costante erogazione di servizi ambientali al di là del presidio territoriale assicurato dalla sua permanenza in tali zone, soprattutto attraverso il rispetto degli obblighi di “condizionalità”.

Art. 2 - Riferimenti normativi

La Regione Basilicata adotta il presente Bando in coerenza ed in attuazione della seguente normativa:

- Reg. (CE) n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005, n. 1974 della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 65/2011 della Commissione del 7 dicembre 2006, n. 1290 del Consiglio del 21 giugno 2005, n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, e loro ss. mm. ii.;
- Decisione del Consiglio (2006/144/CE) del 20 febbraio 2006 relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale e modificata con Decisione (2009/61/CE) del Consiglio;
- Piano Strategico Nazionale predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – POSR II.
- Decisione della Commissione Europea n. C (2010) 1156 del 26 febbraio 2010 con la quale è stata approvata la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata per il periodo 2007/2013 e modifica la decisione della Commissione C(2008)736 del 18 febbraio 2008 recante approvazione del PSR;
- DGR n. 532 del 18 marzo 2010 di presa d'atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2010) 1156 del 26.02.2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo di programmazione 2007/2013;
- DGR n. 266/2011 di presa d'atto delle modifiche del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo di programmazione 2007/2013 approvate in consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza del 01.12.2010;
- Criteri di selezione del P.S.R. Basilicata 2007-2013 approvati nella prima Seduta del Comitato di Sorveglianza del PSR Basilicata 2007-2013 svoltosi il 13 giugno 2008 e modificati nella Seduta del Comitato di Sorveglianza del PSR Basilicata 2007 – 2013 svoltosi il 2 dicembre 2011;
- Procedure attuative delle Misure di Investimento e delle Misure connesse alla Superficie del PSR Basilicata 2007-2013, approvate con D.G.R. n. 1774/2011;
- Manuale di Istruttoria per le Misure connesse alla superficie, approvato con D.G.R. n. 1141 del 28 luglio 2011;
- Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi anno 2010, del MIPAAF;
- D.G.R. n. 1732 del 22 ottobre 2010 di approvazione della Convenzione tra l'AGEA, la Regione Basilicata e l'ARBEA per la gestione delle domande di pagamento nell'ambito del PSR 2007/2013;
- Convenzione tra l'AGEA, la Regione Basilicata e l'ARBEA per la gestione delle domande di pagamento nell'ambito del PSR 2007/2013, stipulata il 1 dicembre 2010;
- D.M. Mipaf n. 30125 del 22/12/2009 recante “disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. CE n° 73/2009 e delle riduzioni e delle esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- D.M. Mipaf n. 10346/2011 e il D.M. Mipaf n. 27417/2011 che modificano il D.M. 30125/2009;
- D.G.R. n. 154 del 2/02/2010, che disciplina il regime di Condizionalità in Basilicata a decorrere dal 1 gennaio 2010 – Reg. (CE) n. 73/2009 e D.M. n. 30125/2009”;
- Manuale delle procedure, dei controlli di AGEA OP Ed. 1.1 – anno 2011;
- Legge n. 898 del 23/12/1986 “Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo”;
- D.P.R. n. 503/99;
- D.M. n. 5 del 9.02.2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo
- Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

- Circolare A.G.E.A. n. 7 del 11.02.2014 “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1305/2013 - Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Campagna 2014”.
- Con il Reg. (UE) n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 è poi data la possibilità di assumere nel 2014 nuovi impegni ai sensi delle Misure dell'Asse 2 del Reg. (CE) n. 1698/2005, purché le domande di aiuto siano presentate prima dell'approvazione dei nuovi Programmi di Sviluppo Rurale.

Art. 3- Obiettivi della Misura/Azione e del Bando

Gli obiettivi specifici della misura sono:

- Contribuire direttamente al raggiungimento dell'obiettivo prioritario di Asse “Tutela del territorio” poiché favorisce la permanenza di presidi agricoli in ambito montano attraverso un'azione di compensazione degli svantaggi naturali presenti;
- Conservare la biodiversità e tutelare/diffondere i sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico, poiché sostiene la presenza della componente agricola degli ecosistemi montani, favorendone la complessità biologica e paesaggistica attraverso il mantenimento di una gestione attiva delle superfici agricole;
- Compensare il deficit di reddito a carico degli agricoltori che esercitano la propria attività nelle aree montane caratterizzate da svantaggi naturali.

Art. 4 - Descrizione tecnica della Misura

La Misura prevede l'attivazione di Bandi annuali finalizzati a corrispondere un'indennità alle aziende agricole delle zone montane con orientamento produttivo zootecnico, richiedendo esclusivamente il rispetto delle norme della condizionalità.

Il Bando annuale prevede la presentazione contestuale della domanda di aiuto/pagamento per l'annualità di riferimento. Il valore delle indennità compensative sarà determinato in funzione della dimensione aziendale: il sostegno sarà erogato in base ad un criterio di scaglionamento decrescente dell'aiuto per classi di dimensione aziendale.

Art. 5 - Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono gli imprenditori agricoli¹, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, con età, per le persone fisiche, inferiore a 65 anni al momento di presentazione della domanda di aiuto; sono esclusi i titolari di pensione di anzianità.

Nel caso d'indennità concesse per superfici agricole sfruttate da una pluralità di agricoltori (pascoli), le stesse saranno concesse a ciascun agricoltore, in relazione alla propria quota di proprietà/possesso dimostrata da idonea documentazione.

Art. 6 - Requisiti e condizioni di ammissibilità

¹ Per le società la domanda è presentata per mezzo del legale rappresentante autorizzato dagli organi sociali.

Per l'adesione alla presente Misura, occorre che il richiedente abbia, al momento della presentazione della domanda, soddisfatto le seguenti condizioni:

1. le superfici agricole oggetto di premio, documentate nel Fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503/99 e alle Circolari AGEA di riferimento, siano localizzate nelle aree designate dall'articolo 50, paragrafo 2 del Reg. CE 1698/2005;
2. conduzione dell'azienda documentata da atto di proprietà, e/o di affitto, e/o di comodato d'uso, e/o concessione dei terreni demaniali, regolarmente registrati nel fascicolo aziendale avente una durata pari a tutto l'anno d'impegno. Fanno eccezione i terreni a pascolo per i quali il possesso deve essere dimostrato almeno fino al 30 settembre dell'anno di riferimento della domanda. La conduzione delle superfici aziendali deve essere regolarmente registrata sul Fascicolo aziendale alla data di presentazione della domanda, ai sensi del DPR n. 503/99;
3. iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura (Istituto Nazionale Previdenza Sociale INPS) e/o nel registro delle imprese agricole presso la CCIAA.;
4. impegno a proseguire l'attività agricola su tutta l'azienda agricola ed in ogni caso su una superficie minima di due ettari dei terreni oggetto dell'aiuto per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa;
5. presenza di un rapporto UBA/ha di superficie foraggera compreso fra 0,5 e 3;
6. coltivazione di una superficie minima pari a 2 ettari di SAU;
7. costituzione e/o aggiornamento del "fascicolo aziendale";
8. ottemperanza ai requisiti di condizionalità obbligatori di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del Reg. CE 73/2009;
9. è fatto obbligo della PEC per le persone giuridiche e per le ditte individuali.

Art. 7 - Localizzazione

La misura si applica nelle zone montane regionali di cui all'art. 50 Reg. (CE) 1698/2005.

Ai fini applicativi della presente misura si fa riferimento alle zone montane del territorio regionale definite ai sensi della Direttiva 75/268/CEE art. 3, paragrafo 3 e s.m.i.

Art. 8 - Disponibilità finanziaria

La Misura prevede una dotazione finanziaria complessiva di 17.743.158,00 Euro.

Al netto delle spese di trascinarsi, per l'annualità 2014, la disponibilità finanziaria di cui al presente Bando ammonta ad Euro 3.500.000,00.

L'indennità annuale sarà erogata al Beneficiario, **in un'unica soluzione**, secondo le modalità previste dall'Organismo Pagatore.

Art. 9 - Forma ed intensità del sostegno

L'aiuto sarà erogato sotto forma di premio annuale, per ettaro di SAU.

L'ammontare del premio è fissato, per le indennità compensative applicabili ad aziende ubicate in zone classificate come montane, come segue:

- per le aziende di superficie compresa tra 2 e 5 Ha: 200 Euro/Ha;
- per le aziende con superficie > 5 fino a 10 ha: 200 Euro/ha per i primi 5 ha e 150 Euro/ha per la restante superficie;
- per le aziende con superficie > 10 fino a 20 ha: 200 Euro/ha per i primi 5 ha, 150 Euro/ha per la superficie fino a 10 ha e 100 Euro/ha per la restante superficie;
- per le aziende con superficie > 20ha fino a 200 Euro/ha per i primi 5 ha, 150 Euro/ha per la superficie fino a 10 ha, 100 Euro/ha per la superficie fino a 20 ha, e 50 Euro/ha per la restante superficie.

Art. 10 - Modalità e termini di presentazione delle domande

Gli imprenditori agricoli che intendono presentare domanda di aiuto hanno l'obbligo di costituire e/o aggiornare il "Fascicolo aziendale" di cui al D.P.R. n. 503/1999. La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere fatto prima della compilazione della domanda, utilizzando le procedure esposte nell'area riservata del portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (da ora in poi denominato SIAN), il titolare o il legale rappresentante dell'azienda può costituire/aggiornare il fascicolo aziendale presso uno dei seguenti soggetti:

- un Centro di Assistenza Agricola (da ora in poi denominato CAA) convenzionato da AGEA, previa sottoscrizione di un mandato;
- l'Organismo Pagatore AGEA – via Palestro, 81 – 00185 Roma;
- gli sportelli dell'Organismo Pagatore territoriali abilitati, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet istituzionale (www.agea.gov.it).

Modalità di compilazione e presentazione delle domanda tramite portale SIAN

Il Beneficiario deve presentare la domanda in **forma telematica**, a partire dalla data di pubblicazione del Bando sul BUR, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN (per il primo accesso si rimanda alla Circolare AGEA n.39 del 30/10/2012) per il tramite di un CAA accreditato dall'OP AGEA, previo il conferimento di un mandato.

La domanda prodotta, laddove ammissibile, ha contestualmente valore di domanda di aiuto e di pagamento ai sensi del Reg. (CE) n. 65/2011.

La medesima domanda vincola il Beneficiario al rispetto delle dichiarazioni e degli impegni in essa sottoscritti. Le domande non compilate e non pervenute telematicamente saranno ritenute invalide.

L'utente accreditato, completata la fase di compilazione della domanda, e dopo la stampa definitiva della domanda contrassegnata con un numero univoco (barcode) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione.

Per l'annualità 2014, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento (rilascio sul portale SIAN) è il **15 maggio 2014**.

È ammessa la presentazione tardiva, oltre il 15 maggio 2014, della domanda di aiuto/pagamento, ai sensi dell'art. 23, paragrafo 1 del Reg. (CE) 1122/2009, pertanto, sono ricevibili le domande di aiuto/pagamento, rilasciate dal portale SIAN, fino al **9 giugno 2014**. La presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo del contributo cui avrebbe avuto diritto il Beneficiario se avesse presentato domanda entro il 15 maggio 2014.

Ai sensi della vigente regolamentazione comunitaria e della Legge 241/90 e s.m.i., sarà possibile effettuare integrazioni della documentazione delle domande di aiuto iniziali.

Errori palesi

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto/pagamento, se riconosciuti come tali dal Responsabile di Misura, possono essere corretti ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) 796/2004 e dell'art. 4 del Reg. (CE) 1975/2006.

Art. 11 - Modifica della domanda

Ai sensi degli art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009, sono possibili modifiche della domanda di aiuto/pagamento iniziale, entro il **31 maggio 2014**².

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- modifica dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.
- l'aggiunta di singole particelle catastali;
- le modifiche di singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- le modifiche riguardanti le destinazione d'uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nella domanda iniziale.

Qualora le modifiche di cui sopra siano connesse a documenti giustificativi o contratti già presentati, è necessario procedere anche alla modifica degli stessi.

Nel caso in cui il Beneficiario sia stato già informato del riscontro d'irregolarità nella domanda, ovvero dell'intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, le modifiche di cui sopra, non sono autorizzate con specifico riferimento alle particelle che presentano irregolarità.

Qualora pervengano più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta. Qualora la domanda di modifica non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e si prende in considerazione la domanda iniziale.

Ai sensi dell'art. 23, par. 2 del Reg. (CE) 1122/2009, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'art. 14" oltre il termine del 31 maggio 2014 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2014.

Le domande di modifica pervenute oltre il 9 giugno 2014, sono irricevibili.

Qualora, dopo la presentazione della domanda di adesione, si verificano delle variazioni colturali rispetto a quanto dichiarato nella domanda, **il beneficiario è tenuto a comunicarle tempestivamente, per il tramite del CAA, all'Organismo Pagatore, entro trenta giorni dal suo verificarsi.** La liquidazione degli aiuti previsti e l'effettuazione dei controlli in loco terrà conto delle variazioni colturali intervenute e comunicate dal richiedente. La comunicazione entro i termini sopra stabiliti comporterà a carico del beneficiario l'eventuale

² Circolare AGEA n. 39 del 30/10/2012.

ricalcolo del premio comunque non superiore all'importo iniziale ammesso. La mancata comunicazione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste.

Art. 12 - Documentazione richiesta

Gli interessati per accedere agli aiuti di cui al presente Bando di Misura, riferito all'annualità 2014, dovranno depositare al CAA entro la data di scadenza della presentazione della domanda di aiuto la seguente documentazione:

- 1) registro di stalla;
- 2) deliberazione³ di approvazione da parte dell'organo sociale competente (Assemblea dei soci, Consiglio di amministrazione, ecc.) per la presentazione della domanda per conto dell'imprenditore agricolo associato e di autorizzazione per il rappresentante legale a chiedere e riscuotere gli aiuti concessi;
- 3) autorizzazione all'utilizzo dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/03;
- 4) documentazione relativa alla propria quota di proprietà/possesso in caso di superfici agricole sfruttate da una pluralità di agricoltori (pascoli) di cui al precedente art. 5 c. 2;

L'elenco della documentazione allegata alla domanda di aiuto/pagamento deve essere riportata nel quadro U – Elenco di controllo della documentazione presentata ed attestazione dei CAA della domanda di aiuto/pagamento campagna 2013 predisposta dal SIAN.

Art. 13 - Criteri di selezione

I criteri di selezione del PSR relativamente alla Misura di cui al presente Bando, approvati in occasione del I° Comitato di Sorveglianza del 13 giugno 2008 e ss.mm.ii., con i relativi punteggi, sono i seguenti:

	Criteri di selezione	Punteggio
1	Aziende maggiormente estensive (rapporto UBA/ha di superficie foraggera fino a 1,9)	35
2	Indice di spopolamento del Comune di appartenenza dei terreni ⁴	0-30
3	Azienda inserita in area ad alta valenza naturalistica (area protetta ai sensi della L.R. n. 28/94, Rete Natura 2000) ⁵	35

A parità di punteggio definitivo sarà data priorità ai beneficiari di età inferiore ai 40 anni (per le società età media dei soci), l'età di 40 anni non deve essere compiuta al 15 maggio 2014.

³ Documento richiesto solo per le imprese agricole associate.

⁴ Indice di spopolamento del comune di appartenenza dei terreni (inversamente proporzionale al punteggio). Si prende come riferimento il Comune in cui vi è la prevalenza dei terreni (Ha) a premio.

⁵ Deve trattarsi di aziende inserite con una superficie superiore al 50% in area ad alta valenza naturalistica (area protetta ai sensi della L.R. n. 28/94, Rete Natura 2000).

Art. 14 - Istruttoria e selezione delle domande

L'istruttoria, a cura di AGEA per le domande istruite in modalità informatizzata ed a cura del Responsabile di ARBEA per le domande in istruttoria manuale, sarà finalizzata a verificare per ogni singola domanda di aiuto/pagamento, la ricevibilità della domanda di aiuto, l'ammissibilità del richiedente e della documentazione presentata al CAA, tramite consultazione del Fascicolo Aziendale.

Al termine del processo conclusivo di istruttoria, verrà predisposto il verbale conclusivo d'istruttoria e gli elenchi relativi alle:

1. domande di aiuto ammesse e finanziabili;
2. domande di aiuto ammesse e non finanziabili per carenza di fondi;
3. domande di aiuto non ammesse, con le relative motivazioni.

Per quanto non previsto in questa sede si rimanda alle Procedure Attuative delle Misure connesse alla Superficie.

Art. 15 - Approvazione delle graduatorie e concessione degli aiuti

Le domande ritenute ammissibili saranno inserite in una graduatoria unica regionale.

Le domande saranno finanziate sulla base dell'ordine decrescente di graduatoria fino al concorso delle risorse assegnate.

Avverso la graduatoria potranno essere prodotti ricorsi entro 15 giorni dalla data pubblicazione della medesima sul BUR.

In presenza di ricorsi si procederà al riesame delle domande interessate, nel rispetto della normativa vigente ed alla successiva redazione ed approvazione della graduatoria definitiva.

In assenza di ricorsi la graduatoria provvisoria diventerà definitiva.

La pubblicazione sul BUR della graduatoria definitiva ha valore di notifica degli esiti ai partecipanti.

Per quanto non previsto, si rimanda alle Procedure Attuative delle Misure connesse alla Superficie.

Art. 16 - Impegni specifici collegati alla Misura

I beneficiari ammessi devono impegnarsi:

- a consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica ed al controllo ed, inoltre, a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
- a proseguire l'attività agricola per almeno un quinquennio a partire dal primo pagamento ricevuto a valere su questa misura e su una superficie minima di 2 ettari di SAU aziendale;
- ad accettare ex art. 46 Reg (CE) 1974/2006 modificato dal paragrafo 7 del Reg (CE) 679/20011 la revisione degli impegni assunti a norma degli art. 30 40 e 47 del Reg (CE) 1698/2005.

La mancanza di accettazione di tale specifico impegno cessa senza l'obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

- al rispetto del regime di condizionalità, di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del Reg. CE 73/2009, su tutta la superficie dell'azienda agricola, per l'anno 2014;
- a presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del contributo entro i termini previsti;
- a conservare tutta la documentazione dimostrativa dei requisiti di accesso, di selezione/priorità, per almeno 5 anni oltre la scadenza dell'impegno;
- ad avere un conto corrente bancario/postale intestato al Beneficiario da utilizzare per il trasferimento degli aiuti dall' Organismo Pagatore e per tutti i pagamenti connessi a tale operazione;
- a presentare l'eventuale documentazione integrativa ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.

In caso di mancato rispetto degli impegni sopra descritti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del presente bando.

Art. 17 - Controlli e pagamenti

I controlli, a cura dell'Organismo Pagatore AGEA, verteranno sul rispetto dei criteri di ammissibilità, dei requisiti minimi e del corretto utilizzo dei criteri di selezione. Saranno effettuati **controlli amministrativi** su tutte le domande ammesse, art. 11 del Reg. CE 1122/2009 e **controlli in loco** a campione, secondo le procedure adottate dall'Organismo Pagatore AGEA.

A seguito dell'esecuzione delle attività di controllo l'Organismo Pagatore effettuerà i pagamenti degli aiuti spettanti ai Beneficiari.

Nelle more dell'espletamento dei controlli in loco, e successivamente all'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC, potrà essere disposto il pagamento di un'anticipazione fino al 75% del premio spettante.

Art. 18 - Domanda di revoca

La domanda contestuale di aiuto/pagamento, o una parte di essa, può essere revocata per iscritto, ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009, da inoltrare in qualsiasi momento, a condizione che non sia stato comunicato al beneficiario una irregolarità o l'esecuzione di un controllo in loco.

I medesimi soggetti responsabili dell'istruttoria sulla domanda iniziale verificano la richiesta di revoca presentata dal Beneficiario.

La presentazione della domanda di revoca segue le modalità di trasmissione previste dalle procedure AGEA.

Art. 19 - Comunicazioni

Sono previste tre tipologie di comunicazioni:

- 1) richiesta di recesso dagli impegni assunti;
- 2) comunicazione ai sensi dell'art. 44 Reg (CE) 1974/2006 e s.m.i., relativa alla cessione di azienda;
- 3) comunicazione ai sensi dell'art. 47 del Reg. CE 1974/2006 e s.m.i., relativa a casi di forza maggiore;

1) Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al contributo. La richiesta di recesso (legata al verificarsi di situazioni che rendono impossibile il mantenimento degli impegni presi) deve essere

inoltrata formalmente dal Beneficiario al Responsabile di Misura e all'Organismo Pagatore fornendo tutta la documentazione necessaria.

In linea generale, il recesso dagli impegni assunti con la sottoscrizione del provvedimento di concessione dell'aiuto, è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Non è ammesso nei seguenti casi:

- dopo che al Beneficiario è stata comunicata la presenza di irregolarità nella documentazione relativa all'operazione ammessa;
- quando è stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti;
- quando è stata inviata al Beneficiario la comunicazione che annuncia lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

2) In merito alla "**cessione di azienda**", come previsto dall'art. 82 Reg (CE) 1122/2009, dove per cessione d'azienda si intende la vendita, l'affitto o qualunque altro atto contrattuale che importi la cessione dell'azienda a soggetto diverso dal beneficiario,.

L'azienda non può essere ceduta nella sua totalità successivamente alla presentazione di una domanda di aiuto e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dello stesso. Pertanto, nessun aiuto può essere erogato al cedente in relazione all'azienda ceduta..

L'aiuto per il quale il cedente ha presentato domanda, può essere erogato al cessionario (l'agricoltore al quale è ceduta l'azienda) solo se:

- a) entro il termine di 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di subentro (atto di cessione), il cessionario informa il Responsabile di Misura e l'OP dell'avvenuta cessione e chiede il pagamento dell'aiuto;
- b) il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi richiesti dal Responsabile di Misura;
- c) sono soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto per quanto riguarda l'azienda ceduta.

In conformità a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1122/2009 art.82 par. 4, dopo che il cessionario ha notificato al Responsabile di Misura e all'OP la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento dell'aiuto:

- i. tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto, sono conferiti al cessionario;
- ii. tutte le operazioni necessarie per la concessione dell'aiuto e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme comunitarie;
- iii. l'azienda oggetto di cessione è considerata, se del caso, come un'azienda distinta per quanto riguarda la campagna di commercializzazione o il periodo di erogazione dell'aiuto in questione.

Qualora una domanda di aiuto sia presentata dopo l'esecuzione delle operazioni necessarie per la concessione del medesimo e un'azienda sia ceduta nella sua totalità da un agricoltore ad un altro agricoltore dopo l'avvio di tali operazioni, ma prima che siano soddisfatti tutti i requisiti necessari, l'aiuto può essere concesso al cessionario purché siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) di cui sopra. In tal caso si applica le previsioni di cui al par. 4 (Reg. CE 1122/2009) lettera ii. precedente.

- 3) Nei **casi di forza maggiore**, al fine di consentire il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, e senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, occorre procedere alla presentazione della *Comunicazione* ai sensi dell'art. 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i.⁶.

In particolare, costituiscono casi di forza maggiore:

- a. il **decesso** del Beneficiario, **comprovato da** *certificato di morte*;
- b. l'**incapacità professionale** di lunga durata del Beneficiario (malattie, incidenti, ecc.), **comprovata da** *eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentano lo svolgimento della specifica attività professionale*;
- c. l'**esproprio per pubblica utilità** di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno, **comprovato da** *provvedimento dell'autorità pubblica che attesta lo stato di somma urgenza e dispone l'esproprio o l'occupazione indicando le particelle catastali interessate*;
- d. **calamità naturale grave**, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda, **comprovato da**:
 - o provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato, o in alternativa,
 - o certificato rilasciato da autorità pubbliche;
- e. **distruzione fortuita dei fabbricati aziendali** adibiti all'allevamento, **comprovata da** *denuncia alle forze dell'ordine*;
- f. **epizoozia** che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del Beneficiario, **comprovata da** *certificato dall'autorità sanitaria competente o di un veterinario riconosciuto ai sensi del d.lgs. n. 196 del 22 maggio 1999, che attestino la presenza dell'epizoozia*; (vedi nota precedente).
- g. **fitopatie** che colpiscano in tutto o in parte la superficie aziendale, **comprovate da** *ordine di estirpazione da parte dell'autorità competente*. (vedi nota precedente).

Come definita nella Comunicazione C (88) 1696 della Commissione Europea, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di "*circostanze anomale, indipendenti dall'operatore, le cui conseguenze non sarebbero potute essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà*". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "*un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo*". La documentazione probante deve essere notificata dal Beneficiario (soggetto interessato in caso di decesso, o incapacità di lunga durata, del Beneficiario) al Responsabile di Misura, e per conoscenza all'Organismo Pagatore, **entro 30 giorni** lavorativi, a decorrere dal giorno in cui si verifica l'evento, ai sensi dell'art. 33 par. 2 del Reg. CE 963/03.

Qualora, infine, intervengano le cause di forza maggiore lettera a) *Decesso del Beneficiario*, e lettera b) *Incapacità professionale di lunga durata*, comprovate dalle opportune documentazioni giustificative, è

⁶ Art. 31 Reg. CE n. 73/2009.

possibile modificare l'**assetto proprietario**, a condizione che il soggetto subentrante abbia gli stessi requisiti di ammissibilità previsti nel presente Bando e che non vengano modificate le condizioni che hanno consentito l'assegnazione dell'aiuto sulla base della procedura istruttoria adottata.

Art. 20 - Riduzioni, Esclusioni, Sanzioni, Recuperi

Ai sensi dell'art. 48 comma 1 Reg. CE n. 1122/2009, gli Organismi Pagatori sono responsabili dell'applicazione di **riduzioni** ed **esclusioni**, conseguenti alle attività di controllo.

Qualora a seguito dei controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuato, sia che si tratti di *controllo amministrativo e/o in loco*, dovessero essere rilevate **infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità**, saranno applicate **riduzioni** degli aiuti, fino all'**esclusione** degli stessi, (Reg. CE 65/2011: art. 16 e 18 per la verifica dei requisiti di ammissibilità, artt. 21-22 per il rispetto della condizionalità e ordine di applicazione delle riduzioni), secondo quanto disciplinato da apposito Manuale a cura dell'Organismo Pagatore, e, se del caso, sanzioni, con il relativo **recupero** delle somme indebitamente percepite ovvero delle somme relative alle sanzioni irrogate.

Le procedure relative a riduzione, esclusioni, sanzioni e recuperi, avviate dall'Organismo Pagatore o da un soggetto delegato, e riportate nel *verbale di contestazione*, vengono notificate al Beneficiario ed al Responsabile di Misura.

Il Responsabile di Misura, con proprio atto, procede ad adottare, nei confronti del Beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di **revoca, recupero, sanzione**).

In particolare, ed in riferimento al recupero di aiuti indebitamente erogati (art. 80 Reg (CE) 1122/2009), il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali che decorrono dalla data di notifica dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso.

L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo precedente non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'Organismo Pagatore e se l'errore non era normalmente rilevabile dal Beneficiario.

Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi determinanti per il calcolo del pagamento, sussiste l'obbligo di restituzione con maggiorazione di interessi solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro dodici mesi dalla data del pagamento.

L'obbligo di restituzione con maggiorazione di interessi, inoltre, non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni (quattro anni se il beneficiario ha agito in buona fede). Compatibilmente con la normativa nazionale e regionale, non è esigibile la restituzione di importi inferiori o uguali a 12,00 euro, al netto degli interessi, per Beneficiario e per periodo di erogazione. Ugualmente, qualora gli interessi debbano essere recuperati indipendentemente dagli importi indebitamente erogati, non è esigibile la restituzione degli interessi di importo pari o inferiore a 12,00 euro.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di violazioni, riduzioni e sanzioni si rimanda a quanto stabilito nei seguenti provvedimenti:

- Legge n. 898 del 23/12/1986 "Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo";

- D.M. Mipaf n. 30125 del 22/12/2009 modificato dal D.M. Mipaf n. 10346/2011 recante “disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. CE n° 73/2009 e delle riduzioni e delle esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- Reg. (CE) n. 65/2011 “Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale”;
- Reg. (CE) 73/2009 “Norme comuni relativi ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori” e che modifica i regolamenti CE n. 1290/2005, CE n. 247/2006, CE n. 378/2007 ed abroga il Reg. CE n. 1782/2003;
- Reg. (CE) n. 1122/2009 “Modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo
- DGR 912 del 26/5/2010 P.S.R. Basilicata 2007-2013.- Misure a Superficie 211,214 - azioni 1 e 2: Individuazione delle violazioni e delle riduzioni ed esclusioni previste a norma dell’art. 18 del Reg. (CE) 1975\06 e del D.M. 22 dicembre 2009 N.30125 -.
- DGR 897/2011 che modifica la DGR 912/2010.

Art. 21 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile di Misura è il Dirigente dell’Ufficio Sostegno alle Imprese, alle Infrastrutture Rurali ed allo Sviluppo della Proprietà. Il Responsabile del procedimento amministrativo sarà individuato successivamente dal Responsabile di Misura.

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente protempore dell’ Ufficio Autorizzazione e Servizio Tecnico Sviluppo Rurale di ARBEA.

Art. 22 - Informazione e Pubblicità

I dati acquisiti dai richiedenti nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Il presente Bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BUR) e sul sito web della Regione Basilicata (www.basilicatapsr.it), sul sito web dedicato al PSR Basilicata 2007-2013 (www.basilicatapsr.it) e sul sito web del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (www.politicheagricole.it/SviluppoRurale/Programmi_2007_2013/BandiPSR), sul sito ARBEA www.arbea.basilicata.it.

Al fine di esplicitare l’obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg CE n. 1995/2006 del Consiglio) l’Autorità di Gestione del PSR 2007- 2013 pubblica l’elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).

Per informazioni rivolgersi:

- al Responsabile di Misura – Ufficio Sostegno alle Imprese, alle Infrastrutture Rurali ed allo Sviluppo della Proprietà aperto al pubblico dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dei giorni feriali, escluso il sabato, e dalle ore 16,00 alle ore 17,00 di ogni martedì e giovedì, telefono: 0971/668688.
- all’Ufficio Autorizzazione e Servizio Tecnico Sviluppo Rurale di ARBEA aperto al pubblico dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dei giorni feriali, escluso il sabato, e dalle ore 16,00 alle ore 17,30 di ogni martedì e giovedì, telefono: 0971/601539 (sede di Potenza), 0835-330666 (sede di Matera), 0975-354280 (sede di Tramutola).

Art. 23 – Clausola Compromissoria

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione delle domande di pagamento è devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni D.M. Mipaf del 20 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio e ss. mm. ii., per attivare detta procedura è necessario presentare un'apposita istanza utilizzando il modello disponibile sul portale SIAN agli utenti abilitati anche attraverso il sito www.agea.gov.it

Art. 24 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si rinvia al documento “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007 – 2013”, nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Qualsiasi controversia, che non abbia in oggetto la domanda di pagamento, è demandata al TAR Basilicata. Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445. Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria:

- la revoca del finanziamento concesso;
- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del PSR Basilicata.

Elenco dei codici coltura ammissibili a premio

Codice Prodotto	Codice Uso	Descrizione Prodotto	Descrizione Uso
1		GRANTURCO (MAIS) DA GRANELLA	
2		GRANO (FRUMENTO) DURO	
4		SOIA - FAVE	
5		GIRASOLE - SEMI	
6		COLZA E RAVIZZONE - SEMI	
7		ARALIA	
7	8	ARALIA	FOGLIE
8		ASPIDISTRA	
8	8	ASPIDISTRA	FOGLIE
9		FARRO	
10		FETTUCCIA D'ACQUA (PHALARIS ARUNDICEA)	
12	5	AGROPIRO - GRAMIGNA	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE
12	6	AGROPIRO - GRAMIGNA	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
12	8	AGROPIRO - GRAMIGNA	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE
12	7	AGROPIRO - GRAMIGNA	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
13		CALLA	
13	4	CALLA	FIORE RECISO
15	5	AGROSTIDE - DA FORAGGIO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE
15	6	AGROSTIDE - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
15	7	AGROSTIDE - DA FORAGGIO	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
15	8	AGROSTIDE - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE
16		LENTICCHIE	

17		GERBERA	
17	4	GERBERA	FIORE RECISO
18		ORCHIDEA	
18	4	ORCHIDEA	FIORE RECISO
20		PISELLI ALLO STATO SECCO	

Codice Prodotto	Codice Uso	Descrizione Prodotto	Descrizione Uso
21	5	ANTILLIDE	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE
21	6	ANTILLIDE	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
21	7	ANTILLIDE	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
21	8	ANTILLIDE	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE
22	5	CODA DI VOLPE - DA FORAGGIO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE
22	6	CODA DI VOLPE - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
22	7	CODA DI VOLPE - DA FORAGGIO	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
22	8	CODA DI VOLPE - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE
23		ORTENSIA	
23	4	ORTENSIA	FIORE RECISO
24	4	BIETOLA - DA FORAGGIO	ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
25		TABACCO	
26	5	BROMUS	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE
26	6	BROMUS	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
26	7	BROMUS	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
26	8	BROMUS	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE
27	4	CAROTA - DA FORAGGIO	ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE

28	4	CAVOLO - DA FORAGGIO	ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
29		CICERCHIA	
30	2	CICERCHIA - DA FORAGGIO	ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
30	3	CICERCHIA - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
31		PEONIA	
31	4	PEONIA	FIORE RECISO

Codice Prodotto	Codice Uso	Descrizione Prodotto	Descrizione Uso
32	5	ERBA MAZZOLINA - DA FORAGGIO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE
32	6	ERBA MAZZOLINA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
32	7	ERBA MAZZOLINA - DA FORAGGIO	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
32	8	ERBA MAZZOLINA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE
33		PHILODENDRO	
33	8	PHILODENDRO	FOGLIE
34		PIANTE GRASSE	
35		ROSA	
35	3	ROSA	FRONDE DA BACCHE
35	4	ROSA	FIORE RECISO
36		STRELITZIA	
36	4	STRELITZIA	FIORE RECISO
37		GLADIOLO	
37	4	GLADIOLO	FIORE RECISO
38	5	FESTUCA - DA FORAGGIO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE
38	6	FESTUCA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
38	7	FESTUCA - DA FORAGGIO	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
38	8	FESTUCA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE
39	2	GINESTRA	FRONDE FIORITE
39		GINESTRA	
40	2	MIMOSA	FRONDE FIORITE
40		MIMOSA	
41	5	FLEO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE

41	6	FLEO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
41	7	FLEO	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
41	8	FLEO	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE
42	1	PITTOSPORO	FRONDE VERDI
42		PITTOSPORO	

Codice Prodotto	Codice Uso	Descrizione Prodotto	Descrizione Uso
43	1	RUSCUS	FRONDE VERDI
43		RUSCUS	
44		MELO	
45	3	SPELTA - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
45	1	SPELTA - DA FORAGGIO	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
46	6	LOIETTO (SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
46	3	LOIETTO (SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
46	1	LOIETTO (SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) - DA FORAGGIO	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
46	5	LOIETTO (SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) - DA FORAGGIO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE
46	7	LOIETTO (SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) - DA FORAGGIO	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
46	8	LOIETTO (SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE
47	5	LOIETTO (SP. LOLIOM PERENNE) - DA FORAGGIO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE
47	6	LOIETTO (SP. LOLIOM PERENNE) - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
47	7	LOIETTO (SP. LOLIOM PERENNE) - DA FORAGGIO	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
47	8	LOIETTO (SP. LOLIOM PERENNE) - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE
48	2	VIBURNO	FRONDE FIORITE
48		VIBURNO	
49		PIANTE ARBOREE DA LEGNO	
50		ANEMONE	
50	4	ANEMONE	FIORE RECISO

51	6	LUPOLINA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
51	5	LUPOLINA - DA FORAGGIO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE
51	7	LUPOLINA - DA FORAGGIO	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
51	8	LUPOLINA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE
52		BOCCA DI LEONE	
52	4	BOCCA DI LEONE	FIORE RECISO

Codice Prodotto	Codice Uso	Descrizione Prodotto	Descrizione Uso
53	1	PANICO - DA FORAGGIO	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
54	9	PASCOLO ARBORATO - TARA 50%	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
55		LINO DA FIBRA	
56		CANAPA GREGGIA O MACERATA	
57		TABACCO - VARIETA' FLUE CURED	
58		TABACCO - VARIETA' LIGHT AIR CURED	
59		TABACCO - VARIETA' DARK AIR CURED	
60		TABACCO -VARIETA' FIRE CURED	
61		TABACCO -VARIETA' SUN CURED	
62		TABACCO - VARIETA' KATERINI	
63	9	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20%	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
64	9	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50%	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
65	9	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI)	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
66		CALENDULA	
66	4	CALENDULA	FIORE RECISO
67	8	PRATO PASCOLO POLIFITA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE
67	6	PRATO PASCOLO POLIFITA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
68	5	PRATO POLIFITA - DA FORAGGIO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE
68	7	PRATO POLIFITA - DA FORAGGIO	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
69		ALTRE COLTIVAZIONI ANNUALI DA FORAGGIO	
70		PATATA, DESTINATA ALLA FABBRICAZIONE DELLA FECOLA	

71		NOCCIOLE	
72		MANDORLE	
73		NOCI COMUNI	
74		PISTACCHI	
75		CARRUBE	
76		LUPPOLO	

Codice Prodotto	Codice Uso	Descrizione Prodotto	Descrizione Uso
77	4	SENAPE - DA FORAGGIO	ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
78	2	SERRADELLA	ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
79	5	VECCE - DA FORAGGIO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE
79	2	VECCE - DA FORAGGIO	ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
79	3	VECCE - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
79	6	VECCE - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
79	7	VECCE - DA FORAGGIO	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
79	8	VECCE - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE
80		CRISANTEMO	
80	4	CRISANTEMO	FIORE RECISO
81	4	GAROFANO	FIORE RECISO
81		GAROFANO	
82	4	GIRASOLE	FIORE RECISO
82		GIRASOLE	
83		TOPINAMBUR	
84		PIANTAMADRE DI PORTAINNESTI	
85		PIANTE MADRI PER MARZE	
86		SELVATICO DA INNESTARE DESTINATO A VINO	
87		VIGNETO SPERIMENTALE PER UVA DA VINO	
88	2	VIGNA CINESE	ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
89		PATATA AMERICANA (BATATA)	

90	4	RAPA - DA FORAGGIO	ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
91	4	NAVONI RUTABAGA - DA FORAGGIO	ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
92	4	LILIUM	FIORE RECISO
92		LILIUM	
93	1	TRITICALE - DA FORAGGIO	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
93	3	TRITICALE - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
94		RISONE TONDO	
95		RISONE MEDIO	

Codice Prodotto	Codice Uso	Descrizione Prodotto	Descrizione Uso
96	1	MATERIE DA INTRECCIO, DA IMBOTTITURA O USATE NELLA FABBRICAZIONE DI SCOPE O DI SPAZZOLE	ANNUALE
96	2	MATERIE DA INTRECCIO, DA IMBOTTITURA O USATE NELLA FABBRICAZIONE DI SCOPE O DI SPAZZOLE	PLURIENNALE
97		RISONE LUNGO A	
98		RISONE LUNGO B	
99	4	MARGHERITA	FIORE RECISO
99		MARGHERITA	
100		OLIVO	
101	4	PAPAVERO	FIORE RECISO
101		PAPAVERO	
102		OLIVE DA TAVOLA	
103	9	PASCOLO ARBORATO - CESPUGLIATO TARA 20%	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
106		ORTOFRUTTICOLI DI CUI AI REGG. (CE) 2200/96 E 2201/96 - ALTRI	
107		ORTOFRUTTICOLI PER LA PRODUZIONE DI SEME - ALTRI	
108		GRANTURCO (MAIS) - INSILATO	
109		PANICO	
111		OLIVE DA OLIO	
112		CANNA CINESE (MISCANTHUS SINENSIS)	
113		AGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME	
114		AGRETTO	
115		BARBABIETOLA DA ORTO	
116		BASILICO PER LA PRODUZIONE DI SEME	
117		BROCCOLETTO DI RAPA	
118		CAVOLFIORE	
119		CAVOLFIORE PER LA PRODUZIONE DI SEME	
120		POINSETTIA (STELLA DI NATALE)	

120	4	POINSETTIA (STELLA DI NATALE)	FIORE RECISO
121		FAGIOLINO PER LA PRODUZIONE DI SEME	
122		FAGIOLO	
123		FAGIOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME	
124		FAGIUOLO FRESCO	
125		FAVA FRESCA	
126		FINOCCHIO PER LA PRODUZIONE DI SEME	
127		LATTUGA	
128		LATTUGA PER LA PRODUZIONE DI SEME	
129		MELANZANA PER LA PRODUZIONE DI SEME	
130		MELONE PER LA PRODUZIONE DI SEME	

Codice Prodotto	Codice Uso	Descrizione Prodotto	Descrizione Uso
131		ORTIVE A PIENO CAMPO (SU TERRENI PRODUTTIVI CON O SENZA COPERTURA)	
132		PATATA DA SEME	
133		PEPERONE PER LA PRODUZIONE DI SEME	
134		POMODORO PER LA PRODUZIONE DI SEME	
135		PORRO	
136		PORRO PER LA PRODUZIONE DI SEME	
137		RADICCHIO PER LA PRODUZIONE DI SEME	
138		RAPA	
139		RAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME	
140	4	COLZA E RAVIZZONE - DA FORAGGIO	ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
140	3	COLZA E RAVIZZONE - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
141		RAVELLO PER LA PRODUZIONE DI SEME	
142		SCALOGNO PER LA PRODUZIONE DI SEME	
143		SCAROLA	
144		SCAROLA PER LA PRODUZIONE DI SEME	
145		SEDANO PER LA PRODUZIONE DI SEME	
146		SPINACIO PER LA PRODUZIONE DI SEME	
147		ZUCCA PER LA PRODUZIONE DI SEME	
148		ZUCCHINO PER LA PRODUZIONE DI SEME	
149		SESAMO DA FORAGGIO	
150		TARTUFO DI PRATO	
151	4	PEPERETTA	FIORE RECISO
151		PEPERETTA	
152	5	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE
152	6	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
152	2	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE

152	3	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
152	7	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
152	8	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE
153	4	RANUNCOLO	FIORE RECISO
153		RANUNCOLO	
154		TRITICALE	
155	4	STATICE	FIORE RECISO
155		STATICE	

Codice Prodotto	Codice Uso	Descrizione Prodotto	Descrizione Uso
159		VECCE	
160		AGAPANTO	
160	4	AGAPANTO	FIORE RECISO
161		VITE	
162		INDIVIA	
163		UVA DA VINO	
164		ALSTROEMERIA	
164	4	ALSTROEMERIA	FIORE RECISO
165		LATTUGHINO	
166		UVA DA TRASFORMAZIONE	
167		RUCOLA	
168		SPINACINO	
169		DOLCETTA (GALLINELLA, SONCINO, VALERIANELLA)	
170		FRUTTA A GUSCIO - SPECIE NON DEFINITA	
171		CORBEZZOLO	
172		ALTRI FRUTTIFERI - SPECIE NON DEFINITA	
184		BARBATELLE INNESTATE	
185		BARBATELLE DA INNESTARE	
186		SELVATICO DA INNESTARE DESTINATO A UVA DA TAVOLA	
187		VIGNETO SPERIMENTALE PER UVA DA TAVOLA	
188		PAULOWNIA TOMENTOSA	
190		MISCUGLI DI LEGUMI	
200		AGRUMI (SPECIE NON DEFINITA)	
201		ARANCIO	
202		MANDARINO	
203		CLEMENTINO	
204		LIMONE	
205		POMPELMO	
206		TANGELO MAPO	

210	9	SUPERFICI INERBITE SOTTOBOSCO SENZA TARE	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
211	9	SUPERFICI INERBITE SOTTOBOSCO - TARA 20%	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
212	9	SUPERFICI INERBITE SOTTOBOSCO - TARA 50%	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
220		QUMQUAT	
240		BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	
290		PIANTE OLEIFERE	

Codice Prodotto	Codice Uso	Descrizione Prodotto	Descrizione Uso
350		AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS CANINA L.)	
351		AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS GIGANTEA ROTH.)	
352		AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS STOLONIFERA L.)	
353		AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS CAPILLARIS L.)	
354		CODA DI VOLPE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. ARRHENATHERUM ELEATIUS L.)	
355		ERBA MAZZOLINA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. DACTYLIS GLOMERATA L.)	
356		ERBA MEDICA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO SATIVA L. (ECOTIPI))	
357		ERBA MEDICA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO SATIVA L. (VARIETA'))	
358		FAVETTE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA FABA L.)	
359		FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA ARUNDINACEA SCHREB.)	
360		FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA OVINA L.)	
361		FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA PRATENSIS HUDS.)	
362		FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA RUBRA L.)	
363		FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTULOLIUM)	
364		FLEOLO (CODA DI TOPO) PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. PHLEUM BERTOLINI (DC))	

365		FLEOLO (CODA DI TOPO) PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. PHLEUM PRATENSE L.)	
366		LINO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LINUM USITATISSIMUM L. (LINO TESSILE))	
367		LINO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LINUM USITATISSIMUM L. (LINO OLEOSO))	
368		LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LOLIUM MULTIFLORUM LAM.)	
369		LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LOLIUM X BOUCHEANUM KUNT.)	
370		LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LOLIUM PERENNE L.)	

Codice Prodotto	Codice Uso	Descrizione Prodotto	Descrizione Uso
371		LUPINELLA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. ONOBRICHIS VICIFOLIA SCOP.)	
372		LUPOLINA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO LUPOLINA L.)	
373		PISELLI PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. PISUM SATIVUM L.)	
374		POA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. POA NEMORALIS L.)	
375		POA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. POA PRATENSIS L.)	
376		POA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. POA PALUSTRIS E POA TRIVIALIS L.)	
377		SPELTA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRITICUM SPELTA L.)	
378		SULLA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. HEDYSARUM CORONARIUM L.)	
379		TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.)	
381		TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM HYBRIDUM L.)	
383		TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM INCARNATUM L.)	
384		TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM PRATENSE L.)	
385		TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM REPENS L.)	
388		TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM RESUPINATUM L.)	
389		VECCIA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA SATIVA L.)	

390		VECCIA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. Vicia villosa Roth.)	
404		BABACO	
405		AVOCADO	
407		FICODINDIA	
408		MELOGRANO	
432		BERGAMOTTO	
433		CHINOTTO E CEDRO	
435		LIMETTE	
441		MELE DA TAVOLA	
442		MELE DA SIDRO	
451		PERE DA TAVOLA	
452		PERE DA SIDRO	
470		ALTRE PIANTE ARBOREE DA FRUTTO	

Codice Prodotto	Codice Uso	Descrizione Prodotto	Descrizione Uso
471		LOTO (KAKI)	
472		FICO	
473		LAMPONE	
474		MORE	
475		MIRTILLI ROSSI, MIRTILLI NERI ED ALTRI FRUTTI DEL GENERE "VACCINIUM"	
476		NESPOLO	
477		RIBES NERO	
478		UVA SPINA	
479		VISCIOLE	
480		RIBES BIANCO	
481		RIBES ROSSO	
518		ALBERI DA FRUTTA	
519	1	ALTRE FORAGGERE ANNUALI	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
519	3	ALTRE FORAGGERE ANNUALI	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
519		ALTRE FORAGGERE ANNUALI	
519	2	ALTRE FORAGGERE ANNUALI	ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
520		FIORI DA SERRA (SU TERRENI IMPRODUTTIVI)	
522		ALTRI CEREALI	
523		ALTRI CEREALI - DA FORAGGIO (ANCHE INSILATI)	
527		ALTRI ORTAGGI	
528		ALTRI ORTAGGI PER LA PRODUZIONE DI SEME	
530		ARONIA ARBUTIFOLIA, SPINO MERLO E SAMBUCO	

531		FRUTTI DELLA SPECIE ARONIA ARBUTIFOLIA, SPINO MERLO E SAMBUCO	
533		AVENA - DA GRANELLA	
537	6	AVENA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
537	3	AVENA - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
537	5	AVENA - DA FORAGGIO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE
537	1	AVENA - DA FORAGGIO	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
539		CARTAMO	
542		CASTAGNO	
544		CECI	

Codice Prodotto	Codice Uso	Descrizione Prodotto	Descrizione Uso
545		CHENOPODIUM QUINOA	
548		CICORIA - RADICI DI CICORIA	
559		CURRY	
560		DIGITALIS LANATA, SECALE CORNUTUM E HYPERICUM PERFORATUM	
562	5	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE
562	6	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
562	7	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
562	8	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE
571		PIANTE DA PIENA ARIA - ALTRE - EUPHORBIA LATHYRIS, SYLIBUM MARIANUM, POLYGONUM TINCTORIUM E ISATIS TINCTORIA	
574		FAVE E FAVETTE ALLO STATO SECCO	
575	2	FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO	ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
575	3	FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
577		FRUMENTO SEGALATO	
578	3	FRUMENTO SEGALATO - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
578	1	FRUMENTO SEGALATO - DA FORAGGIO	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
581	5	GINESTRINO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE

581	6	GINESTRINO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
581	2	GINESTRINO	ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
581	3	GINESTRINO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
581	7	GINESTRINO	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
581	8	GINESTRINO	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE
586	4	GIRASOLE - DA FORAGGIO	ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
587		GRANO (FRUMENTO) TENERO	
588	1	GRANO (FRUMENTO) TENERO - DA FORAGGIO	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
588	3	GRANO (FRUMENTO) TENERO - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
594	1	GRANO (FRUMENTO) DURO - DA FORAGGIO	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
594	3	GRANO (FRUMENTO) DURO - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
597		GRANO SARACENO	
599	1	GRANO SARACENO - DA FORAGGIO	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
603		GRANTURCO (MAIS) DOLCE	
604	3	GRANTURCO (MAIS) - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
604	1	GRANTURCO (MAIS) - DA FORAGGIO	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
607		LEGUMINOSE DA GRANELLA	
609	3	LINO - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
609	4	LINO - DA FORAGGIO	ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
610		LINO - SEMI	
612	5	LUPINELLA - DA FORAGGIO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE
612	6	LUPINELLA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
612	7	LUPINELLA - DA FORAGGIO	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
612	8	LUPINELLA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE
615	2	LUPINO - DA FORAGGIO	ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE

615	3	LUPINO - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
618		LUPINI - SEMI DI LUPINI DOLCI	
622	5	MELILOTO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE
622	6	MELILOTO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
622		MELILOTO	
622	7	MELILOTO	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
622	8	MELILOTO	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE
624		MIGLIO	
625	1	MIGLIO - DA FORAGGIO	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
625	3	MIGLIO - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
629		ORTI FAMILIARI	
630		ARACHIDI	
637		PIANTE AROMATICHE (LAVANDA, MENTA, ZAFFERANO, ECC.)	
637	5	PIANTE AROMATICHE (LAVANDA, MENTA, ZAFFERANO, ECC.)	COLTURA IN VASO
638		PIANTE, PARTI DI PIANTE, SEMI E FRUTTI, DELLE SPECIE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE IN PROFUMERIA, IN MEDICINA O NELLA PREPARAZIONE DI INSETTICIDI, ANTIPARASSITARI O SIMILI, ECCETTO LAVANDA, LAVANDINA, SALVIA - ANNUALE	
639		PIANTE, PARTI DI PIANTE, SEMI E FRUTTI, DELLE SPECIE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE IN PROFUMERIA, IN MEDICINA O NELLA PREPARAZIONE DI INSETTICIDI, ANTIPARASSITARI O SIMILI, ECCETTO LAVANDA, LAVANDINA, SALVIA - PLURIENNALE	
640		PIANTE AROMATICHE - PIMENTI DEL GENERE CAPSICUM O DEL GENERE PIMENTA, ESSICCATI, TRITATI O POLVERIZZATI	
641		PIANTE AROMATICHE - SEMI DI ANICE, DI BADIANA, DI FINOCCHIO, DI CORIANDOLO, DI CUMINO O DI CARVI	
642		PIANTE AROMATICHE - SPEZIE ESCLUSI ZENZERO, ZAFFERANO, CURCUMA, TIMO, FOGLIE DI ALLORO, CURRY E MISCUGLI	
643		PIANTE DA PIENA ARIA	

644		PIANTE DA PIENA ARIA - ALTRE (AD ESEMPIO, KENAF HIBISCUS CANNABINUS L. E CHENOPODIUM), AD ECCEZIONE DI EUPHORBIA LATHYRIS, SYLIBUM MARIANUM, POLYGONUM TINCTORIUM E ISATIS TINTORIA	
645		PIANTE DA PIENA ARIA VIVACI PLURIENNALI (AD ESEMPIO, MISCANTHUS SINENSIS)	
647	1	ALTRI FIORI A PIENO CAMPO (SU TERRENI PRODUTTIVI CON O SENZA COPERTURA)	ANNUALE
647	2	ALTRI FIORI A PIENO CAMPO (SU TERRENI PRODUTTIVI CON O SENZA COPERTURA)	PLURIENNALE

Codice Prodotto	Codice Uso	Descrizione Prodotto	Descrizione Uso
651	3	PISELLI - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
651	2	PISELLI - DA FORAGGIO	ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
652		PISELLI ALLO STATO FRESCO	
653		ARUNDO DONAX	
654		KENAF	
655		CRAMBE	
656		POMODORINO DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE	
657		POMODORINO DA MENSA	
658		POMODORO ALLUNGATO DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE	
659		POMODORO TONDO DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE	
660		ALTRE POMACEE	
661		COTOGNO	
662		COTONE	
664		POMODORO ALLUNGATO DA MENSA	
665		POMODORO TONDO DA MENSA	
666		COLZA E RAVIZZONE IBRIDI - SEMI	
670		ALTRE DRUPACEE	
671		ALBICOCCO	
672		CILIEGIO	
673		SUSINO	
675		SCAGLIOLA	
678	1	SCAGLIOLA - DA FORAGGIO	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
678	5	SCAGLIOLA - DA FORAGGIO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE

678	3	SCAGLIOLA - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
678	6	SCAGLIOLA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
678	7	SCAGLIOLA - DA FORAGGIO	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
678	8	SCAGLIOLA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE
680		SCALOGNI	
681		SEGALA	
684	1	SEGALA - DA FORAGGIO	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE

Codice Prodotto	Codice Uso	Descrizione Prodotto	Descrizione Uso
684	3	SEGALA - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
686		SENAPE	
687		SESAMO	
690	3	SOIA - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
690	2	SOIA - DA FORAGGIO	ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
693	1	SORGO - DA FORAGGIO	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
693	3	SORGO - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
694		SORGO DA GRANELLA	
698		SPELTA	
710		PATATA	
730		ALTRE PIANTE INDUSTRIALI	
750		ORTIVE SOTTO VETRO (SU TERRENI IMPRODUTTIVI)	
770		COLTURE PERMANENTI SOTTO VETRO	
780		FUNGHI	
790		ORTIVE ALL'APERTO IN ORTO INDUSTRIALE	
801		PESCA DA TAVOLA	
802		PERO	
803		PESCA DA TRASFORMAZIONE	
804		PESCA NETTARINA	
810		SEMENTI E PIANTINE PER SEMINATIVI	
830		FRUTTA FRESCA DI ORIGINE SUB-TROPICALE	
831		ACTINIDIA (KIWI)	
840	5	SULLA - DA FORAGGIO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE

840	6	SULLA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
840	2	SULLA - DA FORAGGIO	ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
840	3	SULLA - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
840	7	SULLA - DA FORAGGIO	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
840	8	SULLA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE
842		RICINO	
846		CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. CANNABIS SATIVA L.)	

Codice Prodotto	Codice Uso	Descrizione Prodotto	Descrizione Uso
849		UVA DA MENSA	
850		ALTRI ARBORETI DA LEGNO	
852		ALTRE COLTIVAZIONI A SEMINATIVI	
862	5	FIENO GRECO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE
862	3	FIENO GRECO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
862	2	FIENO GRECO	ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
862	6	FIENO GRECO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
862	7	FIENO GRECO	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
862	8	FIENO GRECO	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE
869		ALTRI SEMI E FRUTTI OLEOSI	
870		ORZO	
871	3	ORZO - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
871	1	ORZO - DA FORAGGIO	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
879		RABBARO	
895		PERE DA TRASFORMAZIONE	
896		MELE DA TRASFORMAZIONE	
901		AGLIO	
902	1	ASPARAGO	FRONDE VERDI
902		ASPARAGO	
903		BASILICO	
904		BIETOLA	

905		BIETOLA DA ORTO PER LA PRODUZIONE DI SEME	
906		BARBABIETOLA DA ZUCCHERO PER LA PRODUZIONE DI SEME	
907		BARBABIETOLA DA ORTO PER LA PRODUZIONE DI SEME	
908		BARBABIETOLA - DA FORAGGIO PER LA PRODUZIONE DI SEME	
909		CARCIOFO	
910		CARDI	
911		CAROTA	
912		CAROTA IBRIDA PER LA PRODUZIONE DI SEME	
913		CAROTA PER LA PRODUZIONE DI SEME	

Codice Prodotto	Codice Uso	Descrizione Prodotto	Descrizione Uso
914		CAVOLO	
915		CAVOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME	
916		CAVOLO IBRIDO PER LA PRODUZIONE DI SEME	
917		CETRIOLO	
918		CETRIOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME	
919		CICORIA	
920		CICORIA PER LA PRODUZIONE DI SEME	
921		CIPOLLA	
922		CIPOLLA PER LA PRODUZIONE DI SEME	
923		CIPOLLA IBRIDA PER LA PRODUZIONE DI SEME	
924		COCOMERO	
925		FAGIOLINO	
926		FINOCCHIO	
927		FRAGOLA	
928		INSALATA, DIVERSA DALLA LATTUGA E DALLE CICORIE	
929		INSALATA PER LA PRODUZIONE DI SEME	
930		MELANZANA	
931		MELONE	
932		PEPERONE	
933		PREZZEMOLO	
934		PREZZEMOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME	
935		RADICCHIO	
936		RAVANELLO	
937		RAVANELLO E ALTRE CRUCIFERE PER LA PRODUZIONE DI SEME	
938		SEDANO	
939		SPINACIO	

940		ZUCCA	
941		ZUCCHINO	
942		CIPOLLINA	
950		PRUGNE DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE	
951		TIMO	
952		ZAFFERANO	
954		CAVOLO RAPA	
955		NAVONI RUTABAGA	
956		SEDANO RAPA	
958		ANANASSI	
959		GUAIAVE, MANGO E MANGOSTANO	
961		MELISSA	
962		MENTA	

Codice Prodotto	Codice Uso	Descrizione Prodotto	Descrizione Uso
962		MENTA	
963		ORIGANO	
964		MAGGIORANA	
965		ROSMARINO	
966		SALVIA	
968		CAPPERO	
969		AZZERUOLO	
970		BROCCOLO	
971		ALCHECHENGI	
972		BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO)	
973		ACACIA SALIGNA	